



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai signori magistrati:

dott.ssa Maria Vessichelli	<i>Presidente</i>
dott. Andrea Gentili	<i>Componente</i>
dott.ssa Irene Ambrosi	<i>Componente</i>
dott.ssa Eleonora Reggiani	<i>Componente rel.</i>
dott. Dario Cavallari	<i>Componente</i>

letti gli atti,  
ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

### **PREMESSO**

Il partito politico "Democrazia Sovrana Popolare", in persona del delegato di lista per la Circoscrizione IV (Italia meridionale), Immacolata Bisogno, e del legale rappresentante, Antonello Cresti, ha proposto ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 legge n. 18 del 1979 e 23 d.P.R. n. 361 del 1957, avverso il provvedimento di ricusazione della propria lista, adottato il 02/05/2024, con il quale l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale, all'esito della verifica delle sottoscrizioni dei presentatori, ha riscontrato che il numero delle sottoscrizioni per la regione Molise era inferiore alla percentuale minima prevista dalla legge (933 di cui valide solo 696), che dovevano raggiungere il numero di 1.500.

Il ricorso si fonda su due motivi di censura.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità/annullabilità del provvedimento della Corte d'appello, per violazione del decreto-legge n. 7 del



2024 (in particolare degli artt. 4 *bis* e 4 *septies*), poiché la disciplina italiana che regola il procedimento elettorale europeo, contenuta nella legge n. 18 del 1979, è stata modificata ben 2 volte nel mese di marzo 2024, a poco più di un mese dal termine per la presentazione delle liste elettorali, in totale violazione della normativa europea (Commissione di Venezia), secondo la quale «*Gli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni non devono poter essere modificati nell'anno che precede l'elezione, o dovrebbero essere legittimati a livello costituzionale o a ad un livello superiore a quello della legge ordinaria*».

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza da parte del provvedimento della Corte d'appello, avendo l'Ufficio operato un'interpretazione dell'art. 12 legge n. 18 del 1979 del tutto difforme da una lettura costituzionalmente orientata, nella parte in cui ha ritenuto la non sufficienza delle firme raccolte, per non essere stato rispettato il requisito dell'appartenenza in riferimento a ciascuna regione di almeno il 10% dei sottoscrittori della circoscrizione, senza tenere conto del fatto che la lista aveva raccolto complessivamente più del numero minimo di firme richiesto (in tutto pari a 15.161), con ciò dimostrando la rappresentatività politica, la quale costituisce la *ratio* della previsione.

Parte ricorrente ha, poi, dedotto la mancanza di proporzionalità della normativa elettorale sulla distribuzione delle firme richieste all'interno della Circoscrizione, nella parte in cui impone che regioni che registrano un numero di abitanti (e, quindi, di aventi diritto di voto) assolutamente diversi tra di loro, raccolgano tutte, indistintamente, il medesimo numero minimo di firme, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., di ragionevolezza e di proporzionalità e in palese contraddizione con il principio di proporzionalità politica che regola la ripartizione dei seggi all'esito delle tornate elettorali.

Inoltre, sempre secondo parte ricorrente, è assolutamente sproporzionata anche la "sanzione", costituita dalla esclusione della lista fondata su tale illegittimo motivo, poiché dalla ricusazione della lista per insufficienza di valide

sottoscrizioni dei presentatori deriva la nullità della lista per tutta la Circoscrizione, in violazione degli artt. 48 e 49 Cost.

La stessa parte ha, infine, dedotto illegittimità della valutazione dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale, circa la invalidità delle firme non munite dei certificati elettorali al momento del deposito della lista, poiché il certificato elettorale è un documento in possesso della Pubblica Amministrazione, che per ciò solo non dovrebbe essere richiesto dalla Amministrazione stessa ai cittadini, ai sensi dell'art. 43 d.P.R. n. 445 del 2000, secondo il quale le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro in possesso o che esse stesse siano tenute a certificare, tant'è che nessuna norma prescrive l'obbligo di allegazione ed abbinamento dei certificati elettorali al momento del deposito delle firme, essendo, la verifica della iscrizione nelle liste elettorali, un'incombenza dell'ufficio elettorale che, come sopra detto, in quanto appartenente alla Pubblica Amministrazione, ha agevole accesso alle banche dati anagrafiche dei cittadini italiani votanti e può pertanto autonomamente verificarne i requisiti.

L'Ufficio Elettorale Circoscrizionale ha inviato controdeduzioni.

### **CONSIDERATO**

**1.** Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

In effetti, la "Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto", meglio conosciuta come "Commissione di Venezia", per il luogo in cui si riunisce, è un organo consultivo del Consiglio d'Europa su questioni costituzionali.

La missione della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa è quella di fornire consulenza legale ai suoi Stati membri e, in particolare, di assistere coloro che desiderano allineare le proprie strutture giuridiche e istituzionali agli standard internazionali e all'esperienza in materia di democrazia, diritti umani e Stato di diritto.

Nessuna violazione di norme euro-unitarie è, dunque, validamente ipotizzabile in riferimento alla ritenuta contrarietà delle modalità e dei tempi con cui il legislatore italiano è intervenuto in materia elettorale, con riferimento a quanto affermato da tale organo meramente consultivo.



Handwritten signature or initials, possibly "DR".

D'altronde, come già evidenziato da questo Ufficio (v. le decisioni assunte in data 03/05/2024 sui ricorsi n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6), la legittimità delle norme in materia elettorale, introdotte dal decreto-legge n. 7 del 2024 e dalla successiva legge di conversione (legge n. 38 del 2024) non è sindacabile da questo Ufficio Elettorale Nazionale, il quale svolge una funzione pubblica neutrale, di natura amministrativa, e non già giurisdizionale (come si desume dalle pronunce della Corte cost. nn. 259/09 e 48/21), essendo perciò esclusa sia la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale al riguardo, sia di disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell'UE, per valutare se la disciplina eurounitaria in materia osti ad una legge nazionale così formulata, sia, ancora, di disapplicare la norma nazionale sulla base di un ipotetico contrasto con disposizioni dell'UE o con precedenti pronunce della Corte di giustizia.

**2.** Queste ultime argomentazioni rendono inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui sono ipotizzate questioni di legittimità costituzionale delle nuove disposizioni in materia elettorale.

**3.** L'ulteriore censura contenuta nel secondo motivo, riferita all'esclusione delle sottoscrizioni prive di certificato elettorale, è infondata.

L'art. 12, commi 2 e 3, legge n. 18 del 1979, recante le norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nel testo attualmente vigente, stabilisce che *«Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori. I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.»*

Ai sensi dell'art. 4 *septies* decreto-legge n. 7 del 2024, conv. con modif. in legge n. 38 del 2024, tuttavia, *«Limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale è ridotto della metà.»*

Ai fini della presentazione delle liste per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, il numero minimo delle sottoscrizioni per ciascuna regione è pari a 1.500.

È pertanto dirimente l'accertamento dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale, in fatto non contestato, che ha riscontrato, per la regione Molise, la presentazione della lista con sole 933 sottoscrizioni.

4. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

**P.Q.M.**

respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2024

I Componenti

Il Presidente

*Maria Venere*

*Anna Maria Petrucci*

*Enrico*

*Dario Cellari*

Depositato in Segreteria

oggi 4 maggio 2024 h. 12,45

*[Signature]*  
Dott. Pierluigi Esposito

